

- 550
(segue) — perossidi organici di tipo D che presentano un effetto violento o medio se riscaldati in confinamento e con una temperatura di decomposizione autoaccelerata $\leq 50^\circ\text{C}$ o che presentano un effetto scarso o nullo se riscaldati in confinamento e con una temperatura di decomposizione autoaccelerata $\leq 45^\circ\text{C}$, e
- perossidi organici di tipo E ed F con una temperatura di decomposizione autoaccelerata $\leq 45^\circ\text{C}$.

(5) Aggiungere la seguente nota:

«Nota: I metodi di prova per determinare l'infiammabilità dei perossidi organici sono descritti al punto 32.4 del *Manuale delle prove e dei criteri, parte III*. Poiché i perossidi organici possono reagire violentemente se sono riscaldati, si raccomanda di determinare il loro punto di infiammabilità utilizzando campioni di dimensioni ridotte, conformemente alla descrizione della norma ISO 3679:1983.»

551 da 1 a 10: Nella colonna «Metodo di imballaggio» si deve sostituire «553» a «554».

9° b) Perossido di di-ter-butile: «32» è sostituito da «52» e «68» da «48».

555 (1) Aggiungere «di emergenza» dopo «dispositivo di decompressione».

(2) Modificare la rubrica «Acido periossiacetico stabilizzato, al massimo al 17 %» come segue:

— seconda colonna: aggiungere: «31HA1» e «31A»;

— terza colonna: sostituire «1 000» con «1 500» per il tipo di GRV 31H1 e aggiungere «1 500» per i tipi 31HA1 e 31A.

(3) Aggiungere «di decompressione» dopo l'espressione «dispositivi».

Modificare l'ultima parte della frase come segue:

«... tutti i prodotti di decomposizione e i vapori che si sviluppano durante la decomposizione autoaccelerata o durante un'immersione completa nelle fiamme della durata di almeno un'ora applicando le formule di cui al marginale 5.3.6.3 delle appendici X e XI.

I grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GRV) costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 secondo le prescrizioni di questo capoverso, ma che non sono conformi alle prescrizioni del capoverso applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzati.»

CLASSE 6.1

600 (2) Al termine, aggiungere il seguente testo:

«Le materie, soluzioni e miscele, ad esclusione delle materie e dei preparati utilizzati come pesticidi, che non soddisfano i criteri delle direttive del Consiglio 67/548/CEE⁽¹⁾ o 88/379/CEE⁽²⁾, e relative modifiche, e che non sono classificate come molto tossiche, tossiche o nocive ai sensi delle direttive in questione, e delle relative modifiche, possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 6.1.

(¹) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(²) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.»

601 12° c) Eliminare la voce: «2666 cianacetato di etile».

58° b) Spostare il «2862 pentossido di vanadio, sotto la forma non fusa», dalla b) alla lettera c).

F Al titolo F inserire la seguente nota 2:

«2. La classificazione di un pesticida sotto una delle rubriche dal 71° al 73° deve essere fatta in funzione dell'ingrediente attivo, dello stato fisico del pesticida e di ogni rischio secondario che lo stesso può presentare.»

Rinumerare la nota 2 come nota 3.

71° Eliminare i numeri 3000, 3002, 3004 e 3008.

Modificare il 3006 come segue:

«3006 pesticida tiocarbammato liquido, tossico».

Inserire il seguente testo dopo il n. 3026:

«3348 acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico

3352 pesticida piretroide liquido, tossico».

72° Eliminare i seguenti numeri: 2999, 3001, 3003 e 3007.

Modificare il 3005 come segue:

«3005 pesticida tiocarbammato liquido, tossico, infiammabile, avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23°C ».